

N. R.G. 22037/2017



Verbale

nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione iscritto al n. 22037/17 R.G.

All'udienza del giorno 1.3.18 compare compaiono per parte opponente
per delega orale dell'Avv. per parte resistente l'Avv.

Viene dato corso alla discussione. All'esito il G.I. pronuncia la seguente sentenza.

Il G.I.

(Antonio Carbone)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione iscritto al n. 22037/17 di R.G.

promosso da:

CONDOMINIO DI **in Rivoli**

con l'Avv.

parte ricorrente

contro

COMUNE DI RIVOLI

con l'Avv.

parte resistente

premesso

che

- con ricorso depositato il 5.10.17 il Condominio di ha instaurato il presente procedimento ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs. 150/11 proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 330/17 con la quale il Comune di Rivoli ha comminato la sanzione amministrativa di euro 300 per la violazione di cui al verbale del 30.3.17, violazione consistita nell'immissione di rifiuti non separati per frazioni all'interno dei cassonetti condominiali destinati al conferimento della frazione secca;
- il Comune di Rivoli si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione;
- all'udienza del 15.2.18 le parti hanno chiesto di rinviare la causa direttamente per la discussione;
- la causa è stata decisa nelle forme di cui agli artt. 6 D.Lgs. 150/11 e 429 c.p.c. all'odierna udienza dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

osservato



che

- con l'impugnata ordinanza ingiunzione n. 330/17 il Comune di Rivoli ha sanzionato il Condominio per *"violazione dell'art. 11 del regolamento di gestione dei rifiuti, perché i cassonetti della frazione secca al condominio assegnati contenevano rifiuti urbani per cui non era stata eseguita la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero o allo smaltimento"*;
- l'art. 11 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani sancisce, tra l'altro e in particolare, che *"è fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata"*;
- la violazione dell'obbligo è punita dall'art. 51 con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro (*"conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata"*);
- l'ultimo comma del medesimo art. 51 dispone che *"le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio"*;
- il Condominio non ha negato la violazione, che è stata fotograficamente documentata, ma ha proposto opposizione sostenendo che l'omessa individuazione del suo autore precluderebbe ai sensi dell'art. 3 l. 689/81 di sanzionare lo stesso condominio o la generalità dei condomini;
- il Comune di Rivoli si è costituito eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione a ricorrere dell'amministratore per assenza della relativa delibera autorizzativa;



- l'eccezione è infondata poiché la documentazione prodotta con l'atto introduttivo comprende la delibera del 27.9.17 con la quale l'assemblea ha statuito di proporre opposizione conferendo il relativo mandato all'amministratore e designando il Legale;
- per quanto riguarda il merito, l'art. 3 primo comma l. 689/81 dispone che "*nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*";
- la disposizione estende all'ambito delle sanzioni amministrative il principio costituzionale secondo il quale "*la responsabilità penale è personale*" (art. 27 Cost.);
- la responsabilità per una violazione cui sia applicabile una sanzione amministrativa attiene, pertanto, esclusivamente al suo autore tranne le ipotesi eccezionali e in quanto tali insuscettibili di applicazione analogica di cui all'art. 6 l. 689/81, ipotesi alle quali non è neppure astrattamente riferibile la fattispecie in esame, e quelle in cui un terzo assuma una posizione di garanzia;
- in proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "*in tema di illeciti amministrativi, posto che è configurabile un apporto esterno alla consumazione dell'illecito anche mediante azioni od omissioni, che, pur senza integrare la condotta tipica di esso, ne rendano possibile o ne agevolino la consumazione, la condotta omissiva può assumere rilevanza quale elemento concorrente nell'illecito altrui solo nel caso in cui si ponga in violazione di uno specifico obbligo di garanzia*" (Cass. 28929/11);
- la responsabilità del terzo postula dunque, così come nel diritto penale, l'esistenza in capo a un terzo dell'obbligo di impedire la commissione dell'illecito da parte dell'autore materiale;
- tale posizione di garanzia può essere di fonte negoziale o normativa;
- nella fattispecie in esame il rapporto pubblicistico tra il Comune di Rivoli e l' "utente" del servizio di raccolta - rapporto il cui contenuto, per quanto dedotto, si esaurisce nelle



- previsioni del Regolamento comunale n. 5 approvato il 25.1.17 - esclude a priori l'esistenza di un rapporto contrattuale;
- quanto alle eventuali fonti normative, non è rinvenibile nell'ordinamento né è stata prospettata dall'amministrazione resistente alcuna norma che sancisca l'obbligo di ciascun condomino di impedire eventuali violazioni del regolamento sul conferimento dei rifiuti ad opera degli altri condomini o che, nel Comune di Rivoli, imponga specifiche misure atte a prevenirle;
 - pertanto si deve escludere, anche sotto questo profilo, l'esistenza di una posizione di garanzia in capo a ciascun condominio e/o al condominio che è mero "ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti" (Cass. 71179/02);
 - in questa prospettiva la rilettura dell'art. 51 ultimo comma del Regolamento (*le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio*) evidenzia la palese contrarietà al principio di personalità di cui all'art. 3 l. 689/81 poiché nel prevedere la responsabilità dell'intero condominio - e quindi di tutti i condomini e di ciascuno di loro per quanto incolpevole - nelle ipotesi in cui non siano individuabili i singoli trasgressori sancisce un'ipotesi di responsabilità per il fatto del terzo che non trova titolo né nella restante disciplina dettata dalla l. 689/81, né nell'inosservanza di doveri di controllo correlati ad una posizione di garanzia;
 - la violazione dell'art. 3 l. 689/81 e il contrasto con un fondamentale principio di diritto è ancor più evidente ove si consideri che la responsabilità dell'intero condominio, vale a dire di tutti i condomini, non è neppure prevista in via solidale rispetto a quella del trasgressore - solidarietà che sarebbe comunque priva di fondamento normativo - ma in via meramente subordinata, alternativa ed eventuale per l'ipotesi di mancata



- identificazione dell'autore della violazione, cioè in dipendenza da una circostanza a loro non imputabile;
- per questi assorbenti motivi si impone la disapplicazione dell'art. 51 ultimo comma del Regolamento ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. e, per l'effetto, l'accoglimento del ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata in forza della disposizione illegittima;
 - la disapplicazione del regolamento esaurisce i propri effetti nell'ambito del presente giudizio, mentre competerà al Comune, nella propria autonomia amministrativa, vagliare l'eventuale modifica delle previsioni regolamentari sia in relazione alle modalità di conferimento dei rifiuti, sia in relazione alle previsioni sanzionatorie conformandole al principio di cui all'art. 3 l. 689/81;
 - la novità della questione e l'inesistenza di precedenti noti nella giurisprudenza di merito e di legittimità determina l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.;

P. Q. M.

il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,

- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 330/17 emessa dal Comune di Rivoli il 4.9.17;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di causa.

Così deciso in Torino in data 1.3.18.

Il giudice unico
(A. Carbone)

